

Art. 39.

Regole tecniche del processo costituzionale telematico

1. La modalità telematica di cui alle presenti Norme integrative è disciplinata con decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Le presenti Norme integrative entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.

Roma, 22 luglio 2021

Il Presidente: CORAGGIO

21A06516

DECRETO 28 ottobre 2021.

Modalità per l'attuazione del processo costituzionale telematico - Regole tecniche.

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 6-*bis* del Regolamento generale della Corte costituzionale;

Vista la delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021;

Visto l'art. 39 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021;

EMANA
il seguente decreto:

MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO COSTITUZIONALE
TELEMATICO A NORMA DELL'ART. 39 DELLE NORME
INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE
COSTITUZIONALE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità per l'attuazione del processo costituzionale telematico, tenuto conto di quanto disposto nell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nelle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale».

Art. 2.

Regole tecniche

1. Le regole tecniche per l'attuazione del processo costituzionale telematico sono contenute nell'Allegato A) al presente decreto, di cui fa parte integrante.

2. Le modifiche all'Allegato A) rese necessarie dall'evoluzione tecnologica sono disposte previa delibera della Corte in sede non giurisdizionale con provvedimento del Presidente e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale della Corte.

Art. 3.

Requisiti formali degli atti di parte

1. I ricorsi, gli atti di costituzione e di intervento, nonché le memorie ed altri atti di parte sono redatti secondo i criteri indicati nelle regole tecniche di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Tutela dei dati personali

1. Gli atti di cui all'art. 3 sono trasmessi in versione integrale.

2. La protezione dei dati personali è effettuata ai sensi dell'art. 34 delle Norme integrative e della disciplina attuativa.

Art. 5.

Disposizione transitoria e finale

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato in cancelleria della Corte costituzionale a partire dalla data di entrata in vigore delle Norme integrative.

Roma, 28 ottobre 2021

Il Presidente: CORAGGIO

ALLEGATO A)

PROCESSO COSTITUZIONALE TELEMATICO
SISTEMA E-COST

REGOLE TECNICHE

Art. I

Sistema e-Cost

1. Il sistema *e-Cost* è la piattaforma informatica per il deposito e lo scambio degli atti in modalità telematica riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il sistema *e-Cost* opera in modalità «upload», di cui al successivo art. II, comma 1, lettera d). I dettagli tecnici e operativi sono contenuti nella «Guida all'utilizzo per l'utente», pubblicata sul sito istituzionale della Corte.



2. Per accedere a *e-Cost* è necessario disporre, alternativamente, di:
- credenziali di accesso (*username e password*), che vengono rilasciate al termine del processo di accreditamento («profilazione»), con successiva verifica da parte della cancelleria della Corte costituzionale;
 - SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
3. Possono richiedere l'accesso ad *e-Cost*:
- gli avvocati del libero Foro e dell'Avvocatura dello Stato;
 - le autorità giurisdizionali o i soggetti che hanno titolo a promuovere giudizi, a costituirsi o a intervenire davanti alla Corte costituzionale.
4. L'indirizzo per accedere a *e-Cost* è il seguente: <https://ecost.cortecostituzionale.it>
5. Il completamento dell'accesso all'indirizzo di cui al comma 4 consente di eseguire tutte le attività relative al processo costituzionale, secondo quanto dettagliatamente indicato nella «Guida all'utilizzo per l'utente».
6. L'accesso alla piattaforma consente ai soggetti abilitati di compiere tutte le operazioni inerenti al processo costituzionale, compresi la consultazione e il prelievo degli atti contenuti nel proprio fascicolo informatico.

Art. II

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
- Fascicolo informatico: insieme dei documenti digitali relativi ai giudizi davanti alla Corte costituzionale all'interno di *e-Cost*;
 - Registro generale informatico: insieme dei registri informativi di cancelleria, di cui all'art. 2 delle Norme integrative e ai regolamenti vigenti adottati dalla Corte costituzionale;
 - Sigico-Cancelleria: sistema di giustizia costituzionale utilizzato dalla cancelleria e integrato con *e-Cost* per la gestione informatica delle attività inerenti ai giudizi che si svolgono davanti alla Corte costituzionale;
 - Modalità *Upload*: sistema di riversamento informatico diretto su *server*, che consente il deposito e la completa disponibilità dei documenti tramite una piattaforma dedicata e con una specifica interfaccia per l'utente.
2. La piattaforma *e-Cost* accetta esclusivamente documenti in formato .pdf o .p7m; il fascicolo del giudizio *a quo* deve essere trasmesso in un unico *file* .pdf.

Art. III

Pubblicazione dell'ordinanza

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 delle Norme integrative, l'ordinanza è trasmessa tramite Sigico-Cancelleria alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. IV

Procura alle liti e conferimento dell'incarico al difensore

1. Per la procura alle liti e il conferimento dell'incarico al difensore si osservano le disposizioni di cui alle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

Art. V

Requisiti formali degli atti di parte

1. Gli atti di costituzione e di intervento, nonché le memorie o altri atti indicano gli indirizzi PEC di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria.

Art. VI

Deposito degli atti

1. Il deposito degli atti, come disciplinato dalle Norme integrative, è perfezionato successivamente alle verifiche da parte della cancelleria.

2. In caso di anomalie, le stesse saranno segnalate all'utente attraverso il sistema *e-Cost*.

3. Ai fini del computo dei termini, la data di deposito corrisponde alla data di inserimento nel sistema e non alla data di verifica da parte della cancelleria. Il termine è rispettato se l'atto è inserito nel sistema entro le ore 24,00 del giorno di scadenza.

4. Il risultato della verifica sarà notificato all'utente tramite comunicazione via posta elettronica generata automaticamente da *e-Cost*.

5. Dell'avvenuto perfezionamento del deposito degli atti è data comunicazione alle parti costituite tramite il sistema *e-Cost*, che li rende disponibili alle parti a decorrere da tale momento. Per i giudizi incidentali gli atti di costituzione e di intervento sono resi disponibili alle altre parti alla scadenza del termine dei venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. VII

Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite a cura del Cancelliere e si intendono perfezionate per il tramite del sistema *e-Cost*, fatti salvi i casi di cui all'art. 38 delle Norme integrative.

Art. VIII

Requisiti formali dei ricorsi

1. Il ricorso indica gli indirizzi PEC di tutti i difensori o dei soggetti che hanno titolo a promuovere ricorsi alla Corte costituzionale ai quali indirizzare le comunicazioni di cancelleria.
2. L'atto di rinuncia, di cui all'art. 25 delle Norme integrative, è trasmesso con le modalità previste all'art. VI.

Art. IX

Trasmissione dei ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale

1. Il ricorso di cui all'art. 22 delle Norme integrative è trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, e nelle modalità indicate all'art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.

Art. X

Trasmissione dei ricorsi per conflitto di attribuzione

1. Il ricorso di cui all'art. 26 delle Norme integrative e, ove la Corte ne dichiara l'ammissibilità, la prova delle avvenute notificazioni, sono trasmessi in cancelleria con le modalità indicate agli articoli V e VI.
2. Il ricorso di cui all'art. 27 delle Norme integrative è trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, secondo quanto stabilito all'art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.

Art. XI

Istanza di sospensione

1. Per l'istanza di sospensione di cui all'art. 23 delle Norme integrative si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo VI.

Art. XII

Trasmissione delle ordinanze relative ai giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

1. L'ordinanza e gli atti relativi ai giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono trasmessi dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione alla cancelleria della Corte costituzionale per il tramite del sistema *e-Cost*. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.



<p style="text-align: center;">Art. XIII <i>Atti di causa</i></p> <p>1. Per gli effetti di cui all'art. 13 delle Norme integrative, gli atti di causa sono resi disponibili alla Corte tramite il sistema <i>e-Cost</i>.</p> <p style="text-align: center;">Art. XIV <i>Atti fuori termine</i></p> <p>1. Il sistema <i>e-Cost</i> evidenzia se la trasmissione degli atti è da considerare fuori termine, sulla base della disciplina applicabile.</p>	<p>2. Qualora venga segnalato il superamento dei termini, l'utente potrà, comunque, trasmettere l'atto alla cancelleria della Corte. La valutazione finale è, in ogni caso, riservata alla Corte costituzionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. XV <i>Disposizioni finali</i></p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, ove applicabili, le Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.</p> <p>21A06517</p>
--	--

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2021.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e

di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 7-*ter* dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali»;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-*bis*»;

